



10 Agosto 2022

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

### **CIRCOLARE N° 16**

**Oggetto: Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali - cd. “Aiuti-bis” -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 30-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 30 – 2022

**Oggetto: Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali – cd. “Aiuti-bis” –**

A pochi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, della Legge n. 91 del 15 luglio 2022, di conversione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 – cd. Decreto “Aiuti” –, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto 2022, il Decreto Legge - cd. Aiuti-bis – n. 115 del 9 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022.

Il provvedimento reca ulteriori misure in aiuto di imprese e famiglie confermandone alcune già esistenti ed introducendone di nuove.

Nel settore sportivo non si rilevano novità al di fuori della concessione, prevista dal **comma 2 dell’art. 22, della indennità – una tantum – di 200,00 euro, ai collaboratori sportivi**. Infatti, a modifica del comma 12 dell’art. 32 del D.L. n. 50/2022, sono inclusi tra i beneficiari dell’indennità – una tantum – di 200,00 euro, stabilita dall’art. 31 del citato D.L. n. 50, anche i **collaboratori sportivi** che abbiano, a suo tempo, beneficiato di almeno una delle indennità previste dai DD.LL. nn. 18, 34 e 104 del 2020 e nn. 41 e 73 del 2021. **Ad essi l’indennità sarà erogata automaticamente dalla Sport e Salute SpA.**

I soggetti in argomento, per vedersi riconosciuto il beneficio, devono aver conseguito, nell’anno 2021, un reddito personale **inferiore a 35.000,00 euro lordi**.

Ai sensi del comma 1 del medesimo art. 22, l’indennità di cui all’art. 31 del D.L. n. 50/2021, è concessa anche ad alcuni soggetti che non avevano beneficiato della precedente indennità di 200,00 euro, quali i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS e alle casse previdenziali, finora esclusi dal beneficio introdotto con gli artt. 31 e 32 del precedente Decreto “Aiuti”.

Si riportano, di seguito, alcune delle disposizioni più significative introdotte o confermate dal D.L. n. 115/2023.

Sono introdotte alcune agevolazioni di carattere sociale.

Si tratta di un **bonus che riguarda le tariffe dell’energia elettrica – art. 1 – per il 4° trimestre 2022**, per i clienti domestici svantaggiati e per i clienti domestici che si trovano in gravi condizioni di salute e devono usare apparecchiature mediche elettriche e di un **bonus per le tariffe del gas – art. 2 – per il 4° trimestre 2022**, per i soggetti economicamente svantaggiati o con disabilità o con almeno 75 anni di età; il **bonus** viene automaticamente riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE fino a 12.000,00 euro o con almeno 4 figli a carico con ISEE fino a 20.000,00 euro.

Con l’**art. 3** viene sospesa, fino al 30 aprile 2023, la possibilità per le aziende che forniscono gas ed energia elettrica di modificare unilateralmente il prezzo delle forniture.

L’**art. 4** prolunga per tutto il quarto trimestre 2022 i **tagli agli oneri di sistema** per l’energia elettrica.

Con l’**art. 5** viene **ridotta l’IVA al 5% sul gas metano** per tutti gli usi civili e industriali nei mesi di ottobre-dicembre 2022.

L’**art. 8** conferma, fino al 20 settembre 2022, il **taglio delle accise** sul carburante. Le accise sono, quindi, ridotte di 25 centesimi al litro (considerando l’IVA al 22%, il taglio è di 30,5 centesimi). Inoltre, l’aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione è ridotta al 5%.

Con l’**art. 12** il **fringe benefit aziendale, già previsto per il 2020 e 2021 nella misura di 258,23, raddoppia, limitatamente al 2022, a euro 600,00**. Trattasi delle iniziative delle aziende per venire incontro ai disagi dei propri lavoratori colpiti dai rincari di luce e gas. L’**art. 12** del Decreto “Aiuti-bis” stabilisce, infatti,

che non concorrono a formare il reddito, entro il tetto di 600,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Con l'**art. 20** è stata stabilita una **riduzione del cuneo fiscale – contributi previdenziali** - pari all'1,2% in favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000,00 euro lordi annui per il periodo di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la 13<sup>a</sup> mensilità.

L'**art. 21** ha stabilito l'anticipo al 1° novembre 2022 della **rivalutazione, per l'anno 2021, del 2% delle pensioni** di importo lordo annuo fino a 35.000,00 euro. L'aumento è pari al 100% del 2% per le pensioni fino a 4 volte il trattamento mensile minimo pari a 523,83 (2.062,00 lorde); al 90% per pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (2.577,90 lorde); al 75% per pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo (oltre 2.577,90 lorde). L'aumento non si applica se il trattamento minimo mensile è pari o inferiore a 2.692,00 lorde (35.000,00 euro annui).

L'**art. 25** prevede, poi, la concessione di un "**bonus psicologico**" consistente in un contributo fino a 600,00 euro per fruire di sessioni di psicoterapia presso psicoterapeuti iscritti all'Albo. Il *bonus* è parametrato all'ISEE nella seguente misura: 600,00 euro con ISEE fino a 15.000,00 euro; 400,00 euro con ISEE tra 15 e 30.000,00 euro; 200,00 euro con ISEE tra 30 e 50.000,00 euro.

Il *bonus* consiste in uno sconto in fattura fino a 50,00 euro a seduta; la domanda va inoltrata online all'INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 o al numero verde 803164.

L'**art. 27** introduce il **bonus trasporti** nel limite di 60,00 euro per l'acquisto entro il 31 dicembre 2022 di un abbonamento annuale o mensile. Il beneficio è concesso soltanto ai soggetti con ISEE fino 35.000,00 euro.

La domanda va fatta da settembre a dicembre – entro il 31 dicembre 2022 – sul portale [www.bonustrasporti.lavoro.gov.it](http://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it) con SPID o CIE.

Nella domanda va indicato il nome, cognome e codice fiscale del beneficiario; se questi è minore, il richiedente deve indicare il proprio codice fiscale e attestare che il minore è a suo carico: Va indicato l'importo del *bonus* a fronte della spesa prevista nonché il nome del gestore del trasporto pubblico.